

D.D.L. "NORME GENERALI DI RENDICONTAZIONE FINANZIARIA E DI GESTIONE DEI FONDI EROGATI PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROF
INTERPRETAZIONE AUTENTICA ARTT.12 E 14 DELLA L.R. 17 OTTOBRE 1978, n. 54".

Relatore: Alberto Tedesco

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

dal trasferimento alle Regioni delle competenze statali in materia di formazione professionale disposto con D.P.R. 15 Gennaio 1972, n. 10 la materia stessa è stata disciplinata da norme, riportate in varie circolari regionali, i cui contenuti sono simili a quelle dello Stato anch'esse riportate in numerose circolari emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Mentre per la parte tecnico-didattica e organizzativa tali normative possono ritenersi tuttora valide non così può dirsi per la gestione e la rendicontazione dei finanziamenti erogati specie quando tali finanziamenti si riferiscono alle attività svolte dopo l'entrata in vigore della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.

L'attuale sistema normativo (legge n. 54/1978 citata e legge regionale 17 giugno 1983, n. 9 "Normativa per l'utilizzazione del personale della formazione professionale") presenta alcune carenze che non consentono agli Enti Gestori privati, non aventi finalità di lucro, di rendere il servizio loro richiesto in maniera efficiente e senza traumi.

Alcuni esempi valgono a confermare l'assunto.

La legge regionale n. 54/1978 non evidenzia in modo chiaro ed inequivocabile le modalità di utilizzazione dei finanziamenti previsti nei piani annuali di attività per copertura delle spese sostenute nei periodi di non attività corsuale dagli Enti gestori che immobilizzano le proprie strutture a disposizione della formazione professionale.

La legge regionale n. 9/1983 dispone l'utilizzazione del personale a tempo indeterminato dipendente dagli Enti Gestori con

./.

2.-

oneri a carico della Regione per trattamento economico per tutti i dodici mesi di ciascun anno formativo, ma nulla prevede circa il riconoscimento delle spese generali per sedi operative ove tale personale è permanentemente impegnato.

Per di più gli Enti Gestori, convenzionati e delegati, pubblici e privati, custodiscono nelle proprie strutture operative le attrezzature di proprietà regionale loro affidate curandone l'efficiente mantenimento; sarebbe oltremodo assurdo non riconoscere le spese sostenute per la custodia e la manutenzione durante i periodi di "vacanza" nell'attività didattica.

La precitata legislazione regionale, inoltre, in materia di formazione professionale mentre dispone la presentazione dei rendiconti finanziari entro termini prefissati non diversifica i soggetti passivi delle rendicontazioni in relazione alle metodiche da applicare. Tale mancata diversificazione comporterebbe per gli Enti delegati (Province e Consorzi di Enti locali) una gestione dei fondi regionali ed una rendicontazione delle spese sostenute con modalità diverse da quelle previste dai propri ordinamenti.

Altro problema che si appalesa è quello relativo alla destinazione dei beni inventariabili acquistati con i fondi regionali e ritenuti indispensabili per le operazioni di formazione professionale ovvero di quelli, anch'essi inventariabili, prodotti durante le esercitazioni pratiche degli allievi.


L'acquisto, da parte degli Enti Gestori, di materiali di "lento consumo" con i fondi statali erogati per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale e ritenuti utili per le esercitazioni, è stato sempre consentito nel passato anche se tali materiali erano assunti in carico nelle scritture inventariali

del Ministero del Lavoro e affidati in comodato agli Enti Gestori stessi.

E' opportuno, quindi, disciplinare l'acquisizione al patrimonio di quei beni che vengono acquistati per necessità didattiche e di quelli che per le stesse necessità furono acquistati nel passato.

Da tutto quanto precede scaturisce il presente disegno di legge che la 4^a Commissione, accogliendo anche le osservazioni avanzate nel merito dalla 1^a Commissione Consiliare e dall'Assessore al Bilancio, ha attentamente ed approfonditamente esaminato proponendolo modificato all'approvazione del Consiglio.

(Alberto Tedesco)



Consiglio Regionale
della Puglia

4^a Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

5
IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 128 del 15.XII.87

1. La IV Commissione ha esaminato nella/c seduta/e del 30.9.87 e 15.XII.87 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 5.12.86
- D.D.L. "Norme generali di rendicontazione finanziaria e di gestione dei fondi erogati per le attività di formazione professionale. Interpretazione autentica artt. 12 e 14 legge regionale 17.10.1978; n. 54". (Atto Cons. 136/A)
2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere **FAVOREVOLE** sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

PREMESSO CHE IL PRESIDENTE NON PARTECIPA ALLE VOTAZIONI;

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole: CAVALLO, AUGELLI (sost. di Bianco), TEDESCO, PAOLUCCI (sost. di Conver-
tino), MASSAFRA, DI RODI.
contrari: /////
di astensione: MASTRANGELO

5. La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: TEDESCO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(dr. Beny Cassano)

Art..1

Presupposto della Rendicontazione e Soggetti

Presupposto della rendicontazione finanziaria delle attività di formazione professionale è il finanziamento erogato dalla Regione Puglia o per il tramite della Regione stessa.

Sono tenuti alla presentazione del rendiconto finanziario tutti i gestori, pubblici e privati, che hanno realizzato attività di formazione professionale con il finanziamento di cui al precedente comma.

I funzionari delegati presentano i rendiconti finanziari ai sensi della legge regionale 30 Maggio 1977, n.17.

I rendiconti finanziari delle attività di formazione professionale delegate alle Province ed ai Consorzi di Enti Locali sono approvati dagli Organi Istituzionali degli Enti medesimi; all'Assessorato alla formazione professionale dovranno pervenire in copia le relative deliberazioni rese esecutive dall'Organo di controllo di cui all'art.55 della legge 10 febbraio 1953, n.62.

ART.1

Presupposto della Rendicontazione e Soggetti

L'art. 14 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54 è c
Le Province, i Comuni e/o i Consorzi di Enti locali che
attività di formazione professionale, in regime di delega
con fondi erogati dalla Regione Puglia, devono presenta
tazione finanziaria entro 120 gg. dalla chiusura dell'
approvata rispettivamente dai Consigli Provinciali, Co
Assemblee dei Consorzi, vistata dai competenti organi
visti dalla legge.

La documentazione da inviare alla G.R. per il co
tenza è costituita da:

- a) deliberazione del conto consuntivo annuale;
- b) deliberazioni di spesa effettuate nell'anno finanzi
te approvate dagli organi competenti.

Gli enti gestori convenzionati devono presentaro
zione finanziaria entro 120 gg. dalla chiusura dell'an
Oltre tale termine, sulle eventuali differenze f
restituire alla Regione decorre a carico dell'Ente l'i
ciale al tasso vigente al tempo di inizio morosità.

Lo schema di rendicontazione è definito dall'Ass
Formazione Professionale a cui è trasmesso.

Al rendiconto deve essere allegata copia di tutta
zione relativa alle spese, mentre la documentazione or
tenuta dall'ente gestore e resta a disposizione dell'As
attraverso l'Ufficio riscontro e rendicontazione, appo
tuito nell'ambito del settore di formazione profession
al controllo di competenza.

La mancata presentazione dei rendiconti o della
deliberazioni, rese esecutive per le Province, Comuni
di Enti locali, comporta la sospensione dell'erogazione
menti con l'esclusione di quelli relativi al personale

Finanziamento per le strutture operative

7 I piani annuali di attività di formazione professionale o i provvedimenti autorizzativi di iniziative formative isolate sovvenzionate dalla Regione prevedono l'ammontare dei finanziamenti relativi in proporzione al volume dell'attività approvata.

Per ciascuna struttura operativa di formazione professionale, ivi compresa quella destinata a sede di "comparto" inclusa nei piani annuali di attività, i piani stessi prevedono l'ammontare minimo dei finanziamenti da erogare per il mantenimento di tale struttura indipendentemente dal volume dell'attività corsuale..

Per i Centri regionali di formazione professionale direttamente gestiti dalla Regione Puglia o gestiti dagli Enti delegati il finanziamento di cui al precedente comma è determinato ed erogato dalla Giunta regionale..La stessa procedura è seguita per il finanziamento in favore degli Enti convenzionati che gestiscono strutture di formazione professionale di proprietà regionale.Con le deliberazioni di liquidazione dei finanziamenti la Giunta Regionale stabilisce le voci di ciascuna categoria di spesa cui le sovvenzioni stesse sono destinate.

Finanziamento per le strutture operative

IDEM

Per ciascuna struttura operativa di formazione profess
compresa quella destinata a sede di "comparto" inclusa nei
di attività, i piani stessi prevedono l'ammontare minimo de
ti da erogare per il mantenimento di tale struttura al fine
lo svolgimento dell'attività corsuale.

SOPPRESSO

Art.3

Utilizzazione dei finanziamenti

Gli Enti amministrano direttamente i fondi loro assegnati e regolano le modalità di gestione dei fondi relativi alle singole sedi operative in conformità alle proprie norme legislative o regolamentari.

Il primo comma, punto 2) ed il quarto comma dell'art.12 della legge regionale 17 ottobre 1978, n.54 sono interpretati nel senso che le "spese di organizzazione" e le spese relative alle "provvidenze finanziarie per il funzionamento dei comparti regionali o provinciali", oltre a quelle ordinarie per il mantenimento efficiente delle strutture operative nello intero arco dell'anno formativo, inclusi i periodi di sospensione o interruzione dell'attività corsuale, comprendono le seguenti:

- spese per il funzionamento degli organi istituzionali degli Enti medesimi;
- spese per consulenze prestate da liberi professionisti iscritti ai rispettivi ordini o collegi;
- spese legali e giudiziarie e per oneri passivi;
- spese per interessi sostenute per anticipazioni bancarie nel periodo intercorrente tra il termine delle attività formative dell'anno precedente e l'accreditamento dei fondi dell'anno successivo qualora il ricorso alle anticipazioni bancarie sia motivato.

Art. 3

Utilizzazione dei finanziamenti

Gli Enti amministrano direttamente i fondi loro assegnati e regolano le modalità di gestione dei fondi relativi alle singole sedi operative in conformità alle proprie norme statutarie e/o regolamentari non in contrasto con la legislazione vigente.

IDEM

IDEM

- spese per consulenze prestate da liberi professionisti iscritti ai rispettivi ordini o collegi, limitatamente alle prestazioni che sono assicurate dal personale dell'Ente e sempre che alla realizzazione di interventi previsti nel piano di attività professionale;
- spese per interessi sostenute per anticipazioni bancarie nel periodo intercorrente tra il termine delle attività formative dell'anno precedente e l'accreditamento dei fondi dell'anno successivo dagli organi statutari degli enti gestori convenzionati ed autorizzati dalla G.R.

Beni inventariabili acquistati o prodotti

Tutti i beni inventariabili acquistati dai gestori, pubblici e privati, di attività di formazione professionale con i fondi comunitari, statali e regionali erogati per lo svolgimento delle attività stesse, sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia purchè ne sia ^{stata} accertata la legittimità dell'acquisto.

La Giunta regionale con propri provvedimenti definisce le categorie di articoli merceologici di lento consumo e di strumentazione didattica inventariabili che possono essere acquistati con i fondi regionali erogati per l'attuazione delle attività di formazione professionale.

Sono acquisiti al patrimonio regionale anche i beni mobili inventariabili prodotti durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche degli allievi dei corsi di formazione professionale attuati con fondi comunitari, statali e regionali con esclusione di quelli prodotti durante lo svolgimento dei corsi speciali, per adulti e minori, attuati negli Istituti di detenzione e di pena, che sono lasciati in dono agli allievi stessi.

IDEM

10
Art. 5

Utilizzazione dei beni regionali inventariati

I beni regionali di cui al precedente art.4 sono consegnati con contratto di comodato in conformità agli artt.1803 e seguenti del Codice Civile, agli Enti da cui i beni stessi sono stati acquistati o prodotti per essere utilizzati solo ed esclusivamente in attività di formazione professionale autorizzate dalla Regione Puglia e finanziate con fondi pubblici.

All'Ente comodatario sono riconosciute, anche in assenza di attività di formazione professionale, le spese per le manutenzioni dei beni regionali consegnati.

Nei casi di mancata inclusione di una sede operativa nei piani annuali di formazione professionale, o comunque in caso di inattività, qualunque ne sia la causa, per un periodo superiore al biennio, i beni regionali ivi custoditi sono trasferiti ad altra sede operativa dell'Ente medesimo o consegnati con contratto di comodato ad altro Ente di formazione professionale, operante nel territorio della Puglia con fondi regionali ovvero, se obsoleti o inutilizzabili, trasferiti nelle depositarie regionali.

La Giunta Regionale con propri provvedimenti disciplina il funzionamento delle depositarie.

Art. 5
Utilizzazione dei beni regionali inventariati

IDEM

IDEM

Nei casi di mancata inclusione di una sede operativa annuale di formazione professionale, o comunque in caso di inattività, qualunque ne sia la causa, per un periodo massimo di due anni, i beni regionali ivi custoditi sono trasferiti, nell'ambito del settore di attività, ad altra sede operativa dell'Ente consegnati con contratto di comodato ad altro Ente di formazione professionale, operante nel territorio della Puglia con fondi regionali ovvero, se obsoleti o inutilizzabili, trasferiti nelle depositarie regionali.

IDEM

Sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia tutti i beni inventariabili acquistati con fondi comunitari, statali e regionali, erogati per finalità di formazione professionale ovvero prodotti con i fondi medesimi, comunque ne sia stato effettuato l'acquisto, a condizione che le relative spese risultino incluse nei rendiconti finanziari già presentati nel periodo dal trasferimento alla Regione delle competenze in materia di formazione professionale fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le spese per l'acquisto dei beni di cui al precedente comma e quelle eventualmente sostenute per la installazione e le manutenzioni dei beni stessi sono ammesse a scarico in sede di esame dei rendiconti finanziari.

L'interesse di cui al secondo comma dell'art.14 della l.r. 17 ottobre 1978, n.54 viene inteso come interesse legale.

La Regione può affidare le operazioni di riscontro delle rendicontazioni finanziarie acquisite sino all'entrata in vigore della presente legge ad Enti specializzati o a liberi professionisti iscritti ai propri organi professionali.

Limitatamente alla voce "oneri per il personale" il riscontro è eseguito con il metodo della campionatura per ogni categoria di personale. In caso di esito negativo si procederà al riscontro della spesa dell'intera categoria.

La Giunta regionale è autorizzata, in sede di approvazione dei rendiconti finanziari delle provvidenze per il funzionamento dei comparti degli Enti gestori relative all'anno formativo 1982/83, ad integrare i finanziamenti già deliberati nel rispetto dei criteri di cui all'art.12 - quarto comma della l.r.17 ottobre 1978, n.54.

Sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia tutti i beni inventariabili acquistati con i fondi comunitari, statali e regionali per finalità di formazione professionale ovvero prodotti di medesimi, comunque ne sia stato effettuato l'acquisto, che le relative spese risultino incluse nei rendiconti finanziari presentati nel periodo del trasferimento alla Regione delle competenze in materia di formazione professionale fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dal trasferimento alla Regione delle competenze in materia di formazione professionale e fino all'entrata in vigore della presente legge le spese effettivamente sostenute per il trattamento economico e per gli oneri sociali del personale e per il mantenimento delle strutture formative, eccedenti le sovvenzioni approvate per ciascuna attività, sono riconosciute purchè contenute nell'ammontare globale dei finanziamenti previsti nei piani annuali di attività.

Le spese per l'acquisto dei beni di cui al primo comma e quelle eventualmente sostenute per la installazione e le manutenzioni dei beni stessi sono ammesse a scarico in sede di esame dei rendiconti finanziari.

L'interesse di cui al quarto comma dell'art.1 della legge, viene inteso come interesse maturato sul conto.

La Regione può affidare le operazioni di riscontro delle rendicontazioni finanziarie acquisite fino all'entrata in vigore della presente legge ad enti specializzati o liberi professionisti iscritti ai propri ordini professionali.

Il riscontro delle rendicontazioni è eseguito con il metodo della campionatura per ogni categoria di spesa. In caso di esito negativo si procederà al riscontro della spesa della intera categoria.

La Giunta Regionale è autorizzata, in sede di approvazione dei rendiconti finanziari delle provvidenze per il funzionamento dei comparti degli enti gestori relative all'anno formativo 1982/83, ad integrare i finanziamenti già deliberati nel rispetto dei criteri di cui all'art.12 - quarto comma della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.

La spesa per il materiale individuale e didattico di cui al comma 2) dell'art. 12 della legge regionale 17 ottobre 1978 n. 54 è accolta integralmente nell'ambito della previsione di pianificazione delle esercitazioni pratiche è riconosciuta in correlazione alle risorse del corso per il numero degli allievi iscritti.

12
segue art. 6

Le Province, i Comuni e/o i Consorzi di Enti Locali data di entrata in vigore della presente legge non hanno i rendiconti sono tenuti a farlo secondo le norme statutarie della presente legge.

13. |

Art. 7

Norma finanziaria

L'onere finanziario riveniente dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno 1988 in £. 500.000.000 è posto a carico dell'apposito capitolo del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 1988 n. 0962010 "Finanziamento per il funzionamento delle strutture e per l'attuazione delle attività di F.P." - l.r. n.54/78.

Per ogni anno successivo, a partire dall'anno 1989, l'onere derivante dalla presente legge sarà iscritto nei capitoli di bilancio corrispondenti degli esercizi medesimi.

Consiglio Regionale
della Puglia

Commissione I
Il

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 1/Rdell'11.1.1988

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e dell'11.1.1988 il seguente atto, trasmesso dalla IV Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 11.1.1988

- D.d.L. "Norme generali di rendicontazione finanziaria e di gestione dei fondi erogati per le attività di F.P. interpretazione autentica artt.12 e 14 L.R. 54/78"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Capozza, Augelli, Saponaro, Tarricone, Iafrate, Mansueto, Festinante.

contrari:

di astensione: Marinelli.